

Codice A1409B

D.D. 21 dicembre 2021, n. 2133

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - Direttiva 2010/63/UE. Accertamento sul cap. 22118/2021 dell'entrata e impegno sul cap. 160914/2021 della somma di Euro 12.987,01 a favore delle ASL piemontesi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici.



ATTO DD 2133/A1409B/2021

DEL 21/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1409B - Prevenzione e veterinaria

OGGETTO: Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici – Direttiva 2010/63/UE. Accertamento sul cap. 22118/2021 dell'entrata e impegno sul cap. 160914/2021 della somma di Euro 12.987,01 a favore delle ASL piemontesi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici.

Premesso che, in Italia l'impiego di animali utilizzati per fini scientifici è regolamentato dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 che ha attuato la Direttiva n. 2010/63/UE. In base a questa norma, tutti i progetti di ricerca che contemplano l'impiego di animali vertebrati e di taluni invertebrati, come i Cefalopodi, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e portati avanti all'interno di stabilimenti utilizzatori autorizzati.

Le norme sono tese alla massima protezione degli animali: il loro impiego, infatti, è consentito soltanto quando il responsabile del progetto di ricerca sia in grado di dimostrare e di documentare l'impossibilità di raggiungere il risultato ricercato utilizzando un altro metodo di sperimentazione scientifica che non implichi l'impiego di animali vivi. Dimostrato ciò, a parità di risultato, sono favorite le procedure che:

- richiedono il minor numero di animali;
- utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
- hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.

Visti:

- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2002/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” ed in particolare l’art. 37, “Approcci alternativi” che, al comma 1, prevede che il Ministero della Salute promuova lo sviluppo di metodi alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l’uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’art. 20, comma 2;
- il decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che, all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, ha aggiunto la lettera c-bis) che prevede, per far fronte all’onere derivante dall’attuazione dell’art. 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, uno stanziamento di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui il 20% da destinare alla regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell’art. 20, comma 2.

Dato atto che con decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2021 sono stati ripartiti alle regioni, in funzione del numero di stabilimenti autorizzati, i fondi di cui al precedente paragrafo in conseguenza del quale alla Regione Piemonte è stata assegnata la somma di Euro: 12.987,01

Considerato che con quietanza n. 41746 del 19.11.21, il Ministero della Salute ha provveduto a versare presso la Tesoreria regionale la suddetta somma.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che con D.G.R n. 31-4305 del 10.12.2021 la somma di Euro 12.987,01 è stata iscritta

sul cap. 160914/2021 (var. 362).

Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti.

Rilevata l'esigenza di assicurare adeguata formazione agli operatori degli stabilimenti utilizzatori al fine di ottemperare al disposto dell'art. 23 del D. Lgs 26/2014, il quale prevede che il personale di tali laboratori disponga di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministero sulla base degli elementi di cui all'allegato V del decreto stesso;

dato atto che l'allegato V del suindicato Decreto prevede l'elenco delle materie su cui deve vertere la formazione degli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali per fini scientifici.

Si ritiene necessario procedere all'accertamento sul cap. 22118/2021 e al contestuale impegno sul cap. 160914/2021 della somma di Euro 12.987,01 a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A "Appendice A - Elenco RegISTRAZIONI contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'assegnazione delle risorse avverrà, con successivo provvedimento, previa valutazione delle proposte pervenute al competente Settore Prevenzione e Veterinaria. Le iniziative proposte dovranno essere corredate da programma che descriva la tipologia degli interventi proposti, con particolare riferimento alla promozione ed utilizzo di metodiche alternative all'uso di animali, indicandone i relativi costi ed i tempi di attuazione.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D. Lgs 165/2001;
- visto il D. Lgs 118 del 23/6/2011;
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23/2008;
- vista la L. R. n. 8 del 15.04.21;
- vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.21;
- vista la L.R. n. 21 del 29.07.21
- vista la D.G.R. n. 52-3663 del 30.07.21;
- vista la D.G.R. n. 31-4305 del 10.12.21;

determina

di accertare sul cap. 22118/2021 dell'entrata la somma di Euro 12.987,01 – Codice versante 373124

Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato “**Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI contabili**” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare la somma complessiva di Euro 12.987,01 sul cap. 160914/2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato “**Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI contabili**” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte per la realizzazione di programmi di formazione degli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici;

di definire con successivi provvedimenti l'assegnazione delle risorse alle Aziende Sanitarie Locali individuate previa valutazione da parte del competente Settore regionale Prevenzione e Veterinaria delle proposte presentate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T. A. R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio